

N. [redacted] / 18 ..... SENT.  
N. [redacted] / 16 ..... R.G.  
N. [redacted] / 18 ..... Cron.  
N. [redacted] ..... Rep.  
Ischia 25.5.18 .....

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa [redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 12 giugno 2017 nella causa iscritta al N° [redacted]/2016 del ruolo generale degli affari civili, promossa

DA

[redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliato in  
[redacted]  
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. [redacted]  
[redacted] giusta  
mandato in calce all'atto di citazione; fax [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

ATTORE

E

H3G S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Trezzano sul Naviglio (Mi) alla Via Leonardo Da Vinci n.1.

CONVENUTA CONTUMACE

Avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale; decisa in Ischia in data 15/10/2017

CONCLUSIONI come da verbali di causa e note conclusive in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

ORIGINALE

rimborso@forico.it

ae

Il sig. ██████████ rappresentato come sopra, premesso: di essere titolare di regolare contratto n. ██████████ con il gestore telefonico convenuto, con addebito in conto corrente della fatturazione; che, da un esame delle fatture, notava l'attivazione, e l'addebito, di servizi non richiesti, segnatamente S.M.S./MMS a sovrapprezzo; contenuti portale3 e Pagine portale 3; che ai contatti e reclami, anche a mezzo fax il call center della convenuta confermava la debenza dei servizi; che aveva esperito, infruttuosamente, il tentativo obbligatorio di conciliazione; tutto ciò premesso adiva questa giustizia, chiedendo, previa declaratoria di inadempimento, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate ed al risarcimento dei danni, il tutto quantificato in € 1.000,00, vinte, con attribuzione, le spese del giudizio.

ALL  
Alla prima udienza del 06/03/2017, presente solo parte attrice, non richiesti mezzi istruttori, la causa veniva rinviata al 12/06/2017, quando, sulle richiamate conclusioni, è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della WIND TRE S.p.a. (già H3G S.p.a.) in persona del legale rapp.te p.t. non costituitosi per quanto ritualmente citato in giudizio.

La domanda è procedibile in quanto, come si rileva dalla documentazione prodotta, l'azione giudiziaria è stata preceduta da rituale tentativo di conciliazione esperito nei confronti della H3G con richiesta inviata, a mezzo pec, in data 26/04/2016 presso il CO.RE.COM Campania ed è decorso il relativo termine.

Sussiste la legittimazione attiva e passiva di tutte le parti in causa come condizione dell'azione rilevabile d'ufficio dal giudice, sulla base della semplice prospettazione effettuata dalle parti (Cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.12286 in Mass. Giur. It., 2004; nello stesso senso Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2005, n. 24457).

de

La legittimazione attiva dell'attore e quella passiva della s.p.a. WIND TRE spa ( già H3G Spa) risultano provate per tabulas, con la documentazione e le fatture prodotte in giudizio.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento come segue.

Nel caso di specie, come noto, premesso che, in caso di contestazione, la fattura commerciale, in quanto documento di parte, è priva di valore probatorio ( tra le tante cfr Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10/10/2011 n° 20802); nessuna prova ha fornito la società convenuta, contumace, circa la richiesta di attivazione dei servizi indicati ed addebitati nelle fatture e segnatamente; "contenuti portale tre" " Internet sotto altri operatori" " pagine portale 3";  
risulta, inoltre, documentalmente che, malgrado i ripetuti reclami, anche a mezzo fax, la convenuta non ha fornito idonea risposta.

Come noto, giusta il disposto di cui all'art. 215 I c.p.c., le scritture private prodotte contro il contumace si intendono riconosciute.

Orbene facendo seguito a costanti decisioni in tal senso l'A.G.C.M nell'allegato al provvedimento n. 25265 del 13 gennaio 2015 ha stabilito, che la pratica di " implementazione da parte dell'operatore di telefonia mobile di un sistema automatico di trasferimento del numero di telefono dell'utente (c.d. "enrichment") dal gestore ai Content Service Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito del servizio sul credito telefonico dell'utente senza che quest'ultimo abbia mai adottato un comportamento attivo (inserimento del proprio numero telefonico o altro codice di riconoscimento ecc) o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile" costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20,22,24 25 lettera a) e 26 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione".

Per consolidata Giurisprudenza di legittimità, inoltre, a termini dell'art. 1218 c.c. "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della

controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (in tal senso Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533: conf., Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141; id., 21 giugno 2004, n. 11488, 28 maggio 2004, n. 10297, 4 marzo 2004, n. 4400).

" In caso di attivazione di servizi non richiesti, agli utenti non può essere richiesta alcuna spesa o prestazione e l'operatore deve ripristinare la situazione precedente sopportando anche tutti i costi. Le stesse regole valgono anche nel caso di disattivazione non richiesta di servizi" (Delibera n.664/06/CONS, art.; Delibera n. 179/03/CSP, art. 7, comma 5).

Conclusivamente risulta accertato l'inadempimento contrattuale e la pratica commerciale scorretta, con conseguente obbligo della convenuta, contumace, di provvedere al risarcimento dei danni riportati dall'attore.

In ordine al quantum risulta applicabile l'art. 8 del Reg. Allegato A alla delibera 73/1  
fatto profili,  
fattu addebiti  
per c d € 5,00  
non : tariffari  
di at i giorno  
citato 11 del  
termi entro i  
dell' delibere  
per o l € 1,00  
caso o nto nel  
richie io non  
ai sen mpete,  
8 n.2 all'art.  
inden ete un *ce*  
dell'ai i sensi  
rtata e

docum  
al gior  
quindi,  
richieste

1 euro  
mente,  
, come

Va accolta, infine, la domanda di risarcimento dei danni, tenuto conto della pratica commerciale scorretta posta in essere dalla convenuta in violazione di ogni principio di buona fede oltre che di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. Siffatte violazioni comportano per il consumatore il diritto al risarcimento del danno.

Ed invero la S.C. insegna che "Il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di ~~regola~~ <sup>regola</sup>, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (cfr. Cass. N.22819/10).

Nel caso di specie è evidente che la WIND TRE S.p.a. (già H3G S.p.a.) non ha agito in base ai principi suddetti né ante causa né in corso di causa continuando a pretendere somme dall'attore pur in mancanza di un valido presupposto, ritardando la risposta alle ripetute istanze, tanto da costringere, l'attore ad adire giustizia.

Ne consegue che il danno può ritenersi in re ipsa e può essere quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di Euro 250,00; pertanto, complessivamente, all'attore, compete la somma di € 977,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre al rimborso delle somme indebitamente fatturate per i servizi non richiesti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione, come da dispositivo.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ischia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti della WIND TRE S.p.a. (già H3G S.p.A.) in persona del legale rapp.te p.t., contumace, così provvede:

- 1) accoglie la domanda attrice e per l'effetto:
- 2) **Condanna la convenuta al pagamento della somma di € 977,00, per indennizzo e risarcimento del danno, oltre che alla restituzione delle somme addebitate per servizi non richiesti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;**
- 5) condanna, infine, la convenuta WIND TRE S.p.a. (già H3G S.p.A), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese e compensi processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, di cui € 500,00 con attribuzione all'avv. [redacted] oltre che, per ciascuno, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Ischia il 15/10/2017

GINALE

IL GIUDICE DI PACE  
[redacted signature]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
25 MAG 2018  
[redacted signature]